

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Protocollo n. 16763/21

Ancona, 17 dicembre 2021

A tutti gli iscritti  
Loro sedi

A tutti gli Ordini del distretto  
con preghiera di diffusione ai rispettivi  
iscritti


Oggetto: *istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - SETTORE CIVILE - presso l'Ordine Avvocati Ancona*

Cari Colleghi,

nella gestione delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato nel settore civile trattate dal nostro Ordine, è emersa la necessità di fornire indicazioni ulteriori rispetto alle linee guida pubblicate nel nostro sito, delle quali si prega di prendere visione prima della trasmissione delle istanze.

Il corretto rispetto delle indicazioni operative permette una più celere e corretta gestione delle pratiche.

- Le pratiche di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in attesa di ulteriori eventuali correttivi o nuove disposizioni, vanno presentate **avvalendosi esclusivamente della modulistica pubblicata** nel nostro sito all'indirizzo <https://ordineavvocatiancona.it/avvocato/patrocinio-a-spesse-dello-stato/> **compilata in ogni sua parte mediante dattiloscrittura (si tratta di file compilabile al computer) si prega cortesemente di evitare la compilazione a penna che molto spesso rende oltremodo dubbi i contenuti.** L'utilizzo del modulo indicato si rende necessario in primo luogo per garantire la presenza nella istanza di tutti i requisiti richiesti a pena di inammissibilità. E' inoltre importante per rendere più agevole e celere l'esame delle istanze. La celerità della gestione, che si traduce in un miglior servizio a favore di tutti gli interessati, costituisce un obiettivo al quale teniamo molto e che richiede la collaborazione di tutti.
- Le istanze e relativa documentazione allegata vanno inviati **in unica pec (ed una pec separata per ogni istanza)** a [gratuitopatrocinio@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:gratuitopatrocinio@pec-ordineavvocatiancona.it) . Al medesimo indirizzo vanno anche inviate le risposte alle richieste di integrazione, indicando in maniera specifica che si tratta di integrazione e facendo riferimento a tutti i dati identificativi della istanza principale, ivi inclusi la data ed orario di invio della stessa. Ciò rende più agevole e celere la individuazione della pratica principale. Non inviare mai le risposte alle richieste di integrazione all'indirizzo dal quale la richiesta proviene, trattandosi di indirizzo non abilitato alla ricezione.
- I documenti prodotti devono essere **necessariamente in formato .pdf (escludendo fotografie)** ed i singoli documenti devono essere prodotti con unico file pdf, evitando di produrre un file per ogni pagina, con conseguente aggravio di tempo per il caricamento della pratica. I file pdf devono inoltre avere una dimensione per quanto possibile contenuta, entro i 2 mb ciascuno.
- Tutti i documenti prodotti devono essere **correttamente ed integralmente leggibili;**
- I soggetti indicati nella istanza (persona istante e familiari conviventi) devono essere **tutti correttamente e compiutamente identificati** con onere a carico del difensore di fare ogni necessaria verifica in ordine alla correttezza delle generalità e codice fiscale. La istanza costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione e come tale, a norma dell'art. 38 DPR 445/2000 deve essere necessariamente prodotto il documento di identità dell'istante, in forma chiara e leggibile.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Sarà inoltre necessario **produrre e documentare il codice fiscale dell'istante e di tutti i componenti il nucleo familiare**, con documentazione idonea e certa (tesserino, certificato di attribuzione codice fiscale, documentazione fiscale, certificazione stato di famiglia recante generalità e codice fiscale dell'intero nucleo familiare convivente).

Non sarà ritenuto valido un documento stampa di calcolo automatico del codice fiscale in quanto il codice indicato deve trovare riscontro in posizione regolarmente aperta ed esistente presso la Agenzia delle Entrate.

A questo proposito si fa presente che con una certa frequenza, a seguito di invito a produrre il codice fiscale, lo stesso si rivela differente da quello originariamente riportato nella istanza. La mancanza di corretta indicazione del codice fiscale (così come delle generalità) costituisce motivo di inammissibilità a norma dell'art. 79 co. 2° DPR 115/2002 e come tale non sanabile a seguito di successiva rettifica.

Nel caso di istanza depositata da **curatore / tutore di minore o Ads** le generalità e codice fiscale dei componenti del nucleo familiare dovranno essere sempre compiutamente indicate a pena di inammissibilità salva la possibilità di richiedere di non applicare il cumulo dei redditi per eventuale conflitto di interessi. Ciò non toglie la necessità di identificare comunque compiutamente il nucleo convivente.

- Una considerazione a parte merita la ipotesi, assolutamente straordinaria e residuale, di persona istante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato non in regola con il documento di soggiorno, e come tale non legittimata a richiedere ed ottenere un codice fiscale.

A questo proposito, la Corte Costituzionale con ordinanza interpretativa di rigetto n. 144 del 14 maggio 2004, ha fornito la interpretazione costituzionalmente orientata sulla base della quale *"agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione [patrocinio a spese dello Stato], nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'articolo 4 citato [DPR605/73], oltre al proprio domicilio all'estero"*;

In questo caso l'istante dovrà omettere la indicazione del codice fiscale e, avvalendosi dello spazio dedicato alle note aggiuntive, giustificare la omissione del codice fiscale appellandosi alla operatività della previsione della Corte Costituzionale sopra citata. **Dovrà espressamente dichiarare di non essere titolare di codice fiscale in quanto mai rilasciato.** Vale appena la pena precisare che una eventuale dichiarazione di questo tenore (che deve risultare necessariamente dalla istanza principale e non dalla documentazione allegata) costituisce anch'essa dichiarazione sostitutiva di certificazione e qualora non rispondente al vero potrebbe fare incorrere il dichiarante nel reato di false dichiarazioni, con ogni conseguenza di legge.

Qualora nella istanza principale venga indicato un codice fiscale che a seguito di richiesta di produzione del documento risulti inesistente, la istanza dovrà necessariamente essere dichiarata inammissibile in quanto reca un dato non rispondente al vero.

Sono esclusi da questa casistica TUTTI i richiedenti protezione internazionale essendo per gli stessi previsto il rilascio del codice fiscale al momento della richiesta della protezione internazionale, direttamente da parte della Questura.

Contando nel rispetto delle linee guida indicate, he senz'altro potrà agevolare la corretta e tempestiva gestione delle pratiche di nostra competenza, si inviano cordiali saluti.

Per la Commissione patrocinio a spese dello Stato  
Avv. Marta Mereu

Avv. Raffaella Busini